

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

-

Art. 487 Prescrizione

1. Il diritto al risarcimento dei danni cagionati da urto di navi si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui il danno si è prodotto.
2. Il diritto di rivalsa spettante alla nave che, ai sensi dell'articolo 484, abbia versato l'intero risarcimento si prescrive col decorso di un anno dal giorno del pagamento.